

SCHEMA TIPO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. con sede in Roma, Via Po 102, codice fiscale 05071320583, partita IVA 01350831002, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Roberto Metrangolo, nato a Novoli (LE) il 25 maggio 1968, (C.F. MTRRRRT68E25F970O), in seguito indicato come "Scuola",

E

L' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova., con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – cap 46100, Codice Fiscale 02484840201, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia (MN) il 08/02/1963; in seguito indicata come "Azienda"

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centoquaranta (140) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i

¹ Circolare M I U R, prot. n. 2563 del 29.5.2008

quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

L'accoglimento e l'ammissione dei tirocinanti del Soggetto ospitante è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, includente nominativo e dati anagrafici, decorrenza e termine del tirocinio, struttura di destinazione e tutor aziendale, estremi delle polizze assicurative, da inviare previamente all'indirizzo istituzionale del Soggetto ospitante (protocollogenerale@pec.asst-mantova.it), oltre che alla disponibilità delle Strutture di ASST Mantova.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;

5. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, documenti disponibili al link: <https://www.asstmantova.it/en/amministrazionetrasparente>

ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- Formazione GENERALE: a carico del Soggetto promotore
 - Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto ospitante, per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione): a carico del Soggetto ospitante. Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto ospitante, riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; rischio intrinseco aziendale.
- d) Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 6

La Convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto si rinnoverà su iniziativa delle parti, salvo disdetta di ciascuna delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART.9

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, esclusivamente per la finalità della convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione della presente convenzione.

ART.10

- Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, l'Ente promotore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Soggetto ospitante, disponibili sul sito aziendale (consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

- Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'Ente promotore è consapevole che la violazione del Codice di Comportamento costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

ART.11

Ogni controversia eventuale tra le parti, inerenti la presente convenzione, verrà risolta davanti al Foro di Mantova.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. X/7763 del 17/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo..... data.....

Rappresentante Legale
Società Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica
(Dott. Roberto Metrangolo)

Direttore Generale
dell'Azienda ospitante

(Dott.sa Anna Gerola)